

CXXX SEDUTA

(Antimeridiana)

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1968

Presidenza del Vice Presidente GIUMMARRA

INDICE

Disegni di legge:

	Pag.
(Richiesta di procedura d'urgenza)	1959
«Norme sul lavoro straordinario dei dipendenti dell'Amministrazione della Regione siciliana» (157/A) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968
CAROLLO, Presidente della Regione	1960, 1963, 1965 1966, 1968
DE PASQUALE	1961, 1967, 1968
CAPRIA, Presidente della Commissione	1962, 1963, 1964 1965, 1966
RECUPERO, Vice Presidente della Regione	1963, 1964, 1966
RUSSO GIUSEPPE, Assessore alle finanze	1963
LA PORTA	1964
MONGIOVIT, relatore	1966
MESSINA	1967
CELI, Assessore alla sanità	1968
SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste	1968
(Votazione per appello nominale)	1968
(Risultato della votazione)	1969

Ordine del giorno (Inversione):

PRESIDENTE	1959
DE PASQUALE	1959

La seduta è aperta alle ore 11,40.

OCCHIPINTI, segretario ff., dà lettura del verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Richiesta di procedura d'urgenza per l'esame di disegno di legge.

PRESIDENTE. Si passa al punto primo dell'ordine del giorno: Richiesta di procedura

d'urgenza con relazione orale, per il disegno di legge: « Provvidenze a favore delle esattorie dei Comuni terremotati » (numero 295). Pongo in votazione tale richiesta.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Richiesta di inversione dell'ordine del giorno.

DE PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Onorevole Presidente, io avanzo richiesta di inversione dell'ordine del giorno, perchè, come da decisione adottata precedentemente dall'Assemblea, nella seduta di oggi va trattato il disegno di legge sulla regolamentazione del lavoro straordinario dei dipendenti regionali; in secondo luogo, perchè se si affrontasse il II punto dell'ordine del giorno, cioè, lo svolgimento di interpellanze, la discussione ne verrebbe impedita, o, comunque, sminuita dalla non presenza del primo firmatario di una di esse e precisamente dell'onorevole Corallo, assente perchè convinto che detto punto avrebbe avuto svolgimento nella seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la richiesta di inversione dell'ordine del giorno.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sul lavoro straordinario dei dipendenti dell'Amministrazione della Regione siciliana » (n. 157).

PRESIDENTE. Si passa, pertanto, al punto III dell'ordine del giorno: Seguito della discussione del disegno di legge « Norme sul lavoro straordinario dei dipendenti dell'Amministrazione della Regione siciliana ».

Invito i deputati commissari a prendere posto al banco delle Commissioni.

CAROLLO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, sarò molto breve. Ripeterò ciò che in altre circostanze ho avuto modo di affermare.

Il Governo ritiene che quello della regolamentazione dello straordinario sia un provvedimento che nasce da una situazione anomala, e, quindi, diventa un dovere per un maggiore ordine ed una minore possibilità discriminante in fatto di attribuzione del numero delle ore di straordinario ai dipendenti regionali.

Questa Assemblea, peraltro, ha già sul piano politico acquisito un principio che diventa automaticamente orientamento doveroso per questo Governo e per qualsiasi altro: il principio della diminuzione delle spese di gestione e dei servizi dell'Amministrazione regionale dovunque potesse essere operata una azione di recupero che, non alterando l'attività amministrativa, non pregiudicando i compiti di lavoro dei dipendenti, potesse, ad un tempo, conciliarsi con quel maggiore ordine che tutti abbiamo auspicato.

Noi siamo di fronte a delle proposte che portano alla sicura diminuzione dei costi di gestione, conciliando la esigenza, generalmente avvertita, della migliore regolamentazione dello straordinario. E poichè per questa materia i due obiettivi sono politicamente acquisiti da questa Assemblea e, per la verità, fatti propri di già anche autonomamente dal Governo, è chiaro che il medesimo si dichiara favorevole.

Per dovere di cronaca e per correttezza nei confronti dei dipendenti regionali debbo ag-

giungere che l'esecutivo aveva dichiarato di volere esprimere il proprio pensiero in ordine alla materia trattata dopo aver parlato con i sindacati; cosa che ha fatto. Questi ultimi avevano proposto di aggiungere alle voci relative agli emolumenti un'altra meglio definita come doppia scala mobile che avrebbe, nella sostanza, se non nella forma, inserito un istituto nuovo nel trattamento economico dei dipendenti regionali e che in termini finanziari si sarebbe tradotto in una spesa certa, fissa, forfettizzata di 19 mila lire mensili circa.

Il Governo ha fatto presente che non poteva accettare l'introduzione di questo nuovo istituto. Lo ha detto correttamente, anche se energicamente, ai sindacati lo ripete qui.

In questa Assemblea è stato più volte — a mio avviso anche ingiustamente — affermato che il Governo non si dimostrava disposto alla trattazione sollecita del disegno di legge perché avrebbe avuto la riserva mentale di proteggere dipendenti regionali di vertice il cui straordinario sembrerebbe a taluni di rilevanza tale da incidere in maniera eccessiva nella spesa dell'intero straordinario dell'Amministrazione regionale.

Memore di questo giudizio ingeneroso, mi sono preoccupato nel corso delle trattative sindacali di sostenere la tesi di mantenere livelli di retribuzioni globali per i gradi medi e bassi in misura tale da non scompensare il loro tenore di vita. I sindacati si sono impegnati a tradurre questi concetti in termini finanziari e regolamentari, e nella giornata di ieri hanno presentato una nota con la quale si proponeva di regolamentare lo straordinario aumentando le aliquote del medesimo in maniera fissa ed eguale per tutti. Esaminate tali proposte che nascevano dalle esigenze di tradurre quel principio da me esposto con la tecnica della erogazione, il Governo si è accorto di non potere accettare questo tipo di regolamentazione.

Indubbiamente, i sindacati possono, ai fini delle retribuzioni, chiedere tutto ciò che, in libertà, è loro consentito e che, evidentemente, il Governo, a priori, non può né accettare né respingere. Ma la trattativa eventuale dovrebbe essere limitata o estesa, se si vuole, ad una materia diversa da quella che oggi trattiamo, vale a dire lo straordinario.

Detto questo, onorevoli colleghi, penso di avere con la massima correttezza assunto le mie responsabilità nei confronti degli stessi

sindacati, spiacente di non aver potuto accettare le proposte dai medesimi formulate. Tuttavia credo in tal modo di aver reso chiaro il mio pensiero a tutti i colleghi i quali hanno in questi mesi immaginato infondatamente che le mie proposte di rinvio sarebbero state dettate da malizia o da mancanza di coraggio nell'assumere determinate posizioni. Ho già spiegato tutto, quindi mi pare che il Governo si trovi nelle condizioni d'animo e nella situazione politica di poter oggi affrontare l'esame del disegno di legge con la serietà e l'obiettività che la materia comporta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE PASQUALE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non abbiamo difficoltà a dare atto al Presidente della Regione della serietà delle dichiarazioni che ha testé reso. Devo annotare che è la prima volta che ci si dà la possibilità di registrare una presa di posizione chiara, esplicita e responsabile su un argomento che costituise l'inizio di esame per un diverso assetto e per una diversa regolamentazione dei problemi della burocrazia regionale.

Noi riteniamo che il punto di approdo cui è pervenuto il Presidente della Regione dia e dà pienamente dimostrazione della validità di tutte le nostre posizioni.

Noi, infatti, abbiamo sostenuto lungamente quello che oggi l'onorevole Presidente della Regione riconosce, e cioè che le trattative sindacali intorno ai problemi della retribuzione dei dipendenti regionali hanno poco a che fare con quelli della regolamentazione dello straordinario, che non può far parte di una trattativa sindacale. E forse l'equivoco di fondo iniziale, che ha fatto perdere tanto tempo intorno a queste questioni, è appunto qui. Quindi, oltre ad essere lieti del modo con il quale si inizia la discussione degli articoli del presente disegno di legge, pensiamo che l'onorevole Presidente della Regione e gli esponti della maggioranza dovrebbero tener conto di un fatto che a me sembra politicamente importante, nel senso che questo pro-

blema è stato abbastanza travagliato anche in Commissione.

Noi non ci meravigliamo di questo, in quanto si trattava di inserire un elemento nuovo, una inversione di tendenza nel trattare le questioni del personale della Regione. In quella sede, tuttavia, si è pervenuti ad una conclusione unanime che non era il frutto della posizione iniziale del nostro gruppo, ma è scaturita dalla elaborazione del provvedimento della Commissione con l'assenso pieno del Governo. Cosicché oggi ci troviamo dinanzi ad un disegno di legge sul quale concordiamo tutti e che non pregiudica eventuali sviluppi riguardo a quelle che potranno essere le trattative dei sindacati dei dipendenti regionali con il Governo stesso.

Un testo unanimamente riconosciuto valido, che pone una affermazione politicamente importante per quanto concerne il legislativo e l'esecutivo. E poichè siamo tutti interessati a dare un diverso assetto ad alcuni problemi della Regione, si possono anche valicare le tradizionali posizioni, i tradizionali steccati tra maggioranza ed opposizione, e dire che siamo favorevoli al passaggio all'esame degli articoli, anzi siamo favorevolissimi; però desideriamo avanzare non una condizione, ma una raccomandazione.

Non crediamo che in questa materia si possano improvvisare ed improvvisamente introdurre elementi che distorcano quello che è in fondo l'accordo raggiunto da tutte le forze politiche intorno a questa iniziativa.

Secondo noi l'atto responsabile che l'Assemblea può fare, dopo tutto quello che è stato detto e fatto, è di approvare il provvedimento al nostro esame così come è. Eventuali introduzioni sostanziali, evidentemente, riporterebbero in alto mare ogni cosa. Quindi, preghiamo tutti i colleghi di non impegnare l'Assemblea in discussioni che siano eversive dal punto di approdo al quale siamo arrivati. Potranno essere sottoposti emendamenti tecnicamente validi dal punto di vista del miglioramento formale ed anche sostanziale della legge, queste sono iniziative che possono, anzi chiediamo che siano prese. Ma qualsivoglia elemento introduttivo di posizioni contrarie all'indirizzo politico tenuemente, ma comunque affermato del disegno di legge, ne vanificherebbe tutti gli effetti positivi quali che siano. Sono piccoli aspetti, è vero, ma sono anch'essi sintomatici di una certa volontà

di cambiamento e di rinnovamento. Noi attribuiamo a ciò grande valore; la nostra insistenza su questo argomento è appunto legata, fondamentalmente, a questa considerazione politica; cioè che non si possono e forse non si debbono effettuare improvvisamente grandi cambiamenti che possano determinare gravi lacerazioni, ma bisogna caparbiamente e costantemente affermare quella linea politica di mutamento della situazione che abbiamo concordato; e questo disegno di legge cammina in questa direzione. Non è molto, ripeto, ma dal punto di vista politico è indubbiamente un elemento di grande valore a conferma della volontà da tutti affermata (anche se da molti poi disattesa) di un cambiamento di indirizzo nella politica generale della Regione siciliana. Per questo siamo favorevoli al passaggio all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole, resti seduto; chi è contrario, si alzi.

(*E' approvato*)

Si passa all'esame dell'articolo 1.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

PARISI, segretario ff.:

« Art. 1.

A decorrere dall'1 maggio 1968, i dipendenti della Regione siciliana possono essere autorizzati a prestare lavoro straordinario per un massimo di 48 ore mensili per il personale impiegatizio e di 60 ore mensili per il personale della categoria ausiliaria fermi restando i criteri attuali di retribuzione ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Comunico che sono stati presentati all'articolo 1 i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Mattarella, Parisi, D'Alia, Occhipinti e Iocolano:

sopprimere le parole: « a decorrere dal primo maggio 1968 »;

— dall'onorevole Mongiovì:

modificare la parte iniziale dell'articolo 1 con la seguente: « a decorrere dal 1° gennaio 1969 »;

— dal Vice Presidente della Regione, onorevole Recupero:

sostituire all'inizio dell'articolo 1 le parole: « a partire dal 1° maggio » con le seguenti: « a partire dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge »;

— dagli onorevoli Muccioli, Parisi, D'Alia, Mattarella e D'Acquisto:

al primo rigo dell'articolo 1 sostituire la parola: « maggio » con la parola: « agosto »;

— dagli onorevoli Muccioli, Parisi, D'Alia, D'Acquisto e Nicoletti:

al quarto rigo dell'articolo 1 sostituire: « 48 » con « 30 »;

— dagli onorevoli Muccioli, Parisi, D'Alia, Mattarella, D'Acquisto e Nicoletti:

all'articolo 1 sostituire le parole da: « per il » fino a: « categoria ausiliaria » con le parole: « e per non più di 11 mesi all'anno »;

— dagli onorevoli Muccioli, Parisi, D'Alia, D'Acquisto, Nicoletti:

all'articolo 1 aggiungere la dizione: « il compenso orario per il personale della carriera ausiliaria sarà commisurato come per il rimanente personale, ad 1/7 della giornata lavorativa. Gli ispettori regionali di prima e seconda classe effettivamente dirigenti di Amministrazioni regionali non saranno autorizzati ad alcuna prestazione di lavoro straordinario. Le prestazioni di lavoro straordinario saranno rese dal personale in misura non inferiore a tre ore giornaliere ».

Si passa all'esame dell'emendamento parzialmente soppressivo Mattarella ed altri.

La Commissione?

CAPRIA, Presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

VI LEGISLATURA

CXXX SEDUTA

25 LUGLIO 1968

RECUPERO, Vice presidente della Regione.
Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Dichiaro, pertanto, decaduti gli emendamenti al primo rigo dell'articolo 1 che vedono come primi firmatari rispettivamente gli onorevoli Mangiovì, Recupero, Muccioli ed altri.

Si passa all'esame dell'emendamento a firma degli onorevoli Muccioli, Parisi, D'Alia, D'Acquisto e Nicoletti: *al quarto rigo dello articolo 1 sostituire « 48 » con « 30 ».*

La Commissione?

CAPRIA, Presidente della Commissione.
Contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

CAROLLO, Presidente della Regione. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*Non è approvato*)

Si passa all'esame dell'emendamento a firma degli onorevoli Muccioli, Parisi, D'Alia, Mattarella, D'Acquisto e Nicoletti:

all'articolo 1 sostituire le parole da: « per il.... » fino a: « categoria ausiliaria » con le parole: « e per non più di 11 mesi all'anno »;
La Commissione?

CAPRIA, Presidente della Commissione.
Contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

CAROLLO, Presidente della Regione. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi;

(*Non è approvato*)

Si passa all'esame dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 1 a firma degli onorevoli Muccioli, Parisi, D'Alia, D'Acquisto, Nicoletti: *all'articolo 1 aggiungere la dizione: « il compenso orario per il personale della carriera ausiliaria sarà commisurato come per il rimanente personale, ad 1/7 della giornata lavorativa. Gli ispettori regionali di prima e seconda classe effettivamente dirigenti di Amministrazioni regionali non saranno autorizzati ad alcuna prestazione di lavoro straordinario. Le prestazioni di lavoro straordinario saranno rese dal personale in misura non inferiore a tre ore giornaliere ».*

La Commissione?

CAPRIA, Presidente della Commissione.
Contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

RUSSO GIUSEPPE, Assessore alle Finanze. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*Non è approvato*)

Dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'intero articolo 1 con le modifiche testè approvate.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Si passa all'esame dell'articolo 2.
Invito il deputato segretario a darne lettura.

PARISI, segretario ff.:

« Art. 2.

L'articolo 6 del decreto legge presidenziale 27 giugno 1946, numero 19 e la forfettizzazione prevista dall'articolo 1 dello stesso decreto non si applicano ai dipendenti regionali ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Comunico che sono stati ad esso presentati i seguenti emendamenti:

— dal Vice Presidente della Regione, onorevole Recupero:

sostituire l'articolo 2 con il seguente: « L'articolo 6 del decreto legge presidenziale 27 giugno 1946, numero 19, e la forfettazzazione prevista dall'articolo 2 dello stesso decreto e dell'articolo 33 del testo unico 10 gennaio 1957, numero 3, non si applicano ai dipendenti regionali »;

— dagli onorevoli Mattarella, Occhipinti e D'Alia:

all'articolo 2 aggiungere alla dizione: « decreto legge presidenziale 27 giugno 1946, numero 19 » le parole: « e successive aggiunte e modificazioni »;

— dagli onorevoli Mattarella, Parisi, D'Alia, Occhipinti e Iocolano:

all'articolo 2 aggiungere il seguente comma: « La prestazione del lavoro straordinario non può essere richiesta per una durata inferiore a tre ore per ciascuna giornata »;

— dall'onorevole Mongiovì:

dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente: « Le disposizioni di cui al precedente articolo 2 si applicano pure ai dipendenti degli enti pubblici regionali tutelati o vigilati dalla Regione ».

Si passa all'esame dell'emendamento aggiuntivo Mattarella, Occhipinti e D'Alia.

La Commissione?

CAPRIA, Presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

RECUPERO, Vice Presidente della Regione. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole, resti seduto; chi è contrario, si alzi.

(E' approvato)

Onorevoli colleghi, evidentemente l'emendamento del Governo, a firma dell'onorevole Recupero, rimane assorbito.

Si passa all'esame dell'emendamento aggiuntivo a firma degli onorevoli Mattarella, Parisi ed altri: « La prestazione dal lavoro straordinario non può essere richiesta per una durata inferiore a tre ore per ciascuna giornata ».

La Commissione?

CAPRIA, Presidente della Commissione. Contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

RECUPERO, Vice Presidente della Regione. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole, resti seduto; chi è contrario, si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'esame dell'emendamento a firma dell'onorevole Mongiovì: *dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente: « Le disposizioni di cui al precedente articolo 2 si applicano pure ai dipendenti degli enti pubblici regionali tutelati o vigilati dalla Regione ».*

Onorevoli colleghi, data la natura dell'emendamento, proporrei di considerarlo quale articolo 2 bis.

Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito. Pertanto dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 2 nel testo risultante dall'emendamento approvato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'esame dell'emendamento articolo 2 bis, che rileggono: « Le disposizioni di cui al precedente articolo 2 si applicano pure ai dipendenti degli enti pubblici regionali tutelati o vigilati dalla Regione ».

Dichiaro aperta la discussione.

LA PORTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PORTA. Onorevole Presidente, prendo la parola per avanzare una proposta e precisamente per proporre che — data la diversità

VI LEGISLATURA

CXXX SEDUTA

25 LUGLIO 1968

della materia in trattazione — quanto richiesto, a mezzo di tale emendamento, articolo 2 bis, dall'onorevole Mongiovì, venga a costituire oggetto di un opposto disegno di legge.

PRESIDENTE. La Commissione?

CAPRIA, Presidente della Commissione. Contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

CAROLLO, Presidente della Regione. Contrario.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'emendamento — articolo 2 bis.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario, si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

PARISI, segretario ff.:

« Art. 3

Il numero delle ore di lavoro straordinario è fissato in ore 60 mensili per il personale in servizio presso i seguenti uffici:

1) Gabinetto del Presidente e degli Assessori;

2) Segreteria Generale, Segreteria della Giunta regionale, Ragioneria generale, Ufficio legislativo e legale per un massimo di 3 unità per ciascun ufficio;

3) Direzioni regionali e della Gazzetta Ufficiale per non più di due unità per ogni Direzione.

Il personale ausiliario addetto ai predetti uffici è autorizzato a prestare numero 75 ore mensili di lavoro straordinario per un massimo di due unità per ciascun ufficio».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Comunico all'Assemblea che sono stati presentati, all'articolo 3, i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Muccioli, Parisi, Nicoletti, D'Alia e D'Acquisto:

sostituire l'intero articolo 3 con il seguente: « Per inderogabili esigenze di servizio possono essere autorizzati a prestare lavoro straordinario oltre il limite massimo di 30 ore e comunque non oltre 48:

a) 4 unità di personale per ogni amministrazione regionale di cui 2 appartenenti alla carriera ausiliaria ed uno a quella esecutiva;

b) i centralinisti nel limite massimo di 40 unità. Agli autisti, nel limite massimo di 35 unità, è concessa la possibilità di effettuare fino a 60 ore di lavoro straordinario e fino a 75 ore per ulteriori 20 unità a disposizione del Presidente e degli Assessori.

Il numero delle ore è fissato in 60 mensili per il personale in servizio presso gli uffici di gabinetto del Presidente e degli Assessori »;

— dall'onorevole Mongiovì:

modificare la parte iniziale dell'articolo 3 come segue: « Il numero delle ore di lavoro straordinario è fissato in ore 90 mensili per il personale in servizio presso i seguenti uffici: »;

modificare la parte terminale dell'articolo 3 come segue: « Il personale ausiliario addetto ai predetti uffici è autorizzato a prestare numero 96 ore mensili di lavoro straordinario per un massimo di due unità per ciascuno ufficio »;

— dal Vice Presidente della Regione, onorevole Recupero:

all'articolo 3 aggiungere il seguente comma: « L'articolo 13 della legge regionale 28 agosto 1949, numero 53, e successive modificazioni, è abrogato. »;

— dall'onorevole Mongiovì:

dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente articolo 3 bis: « L'importo orario del compenso per lavoro straordinario previsto dall'articolo 2 della legge 27 giugno 1946, numero 19, sarà elevato del 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1969 »;

dopo l'articolo 3 bis aggiungere il seguente articolo 3 ter: « Alla eventuale maggiore spesa

VI LEGISLATURA

CXXX SEDUTA

25 LUGLIO 1968

sarà provveduto con la legge di bilancio per il 1969 »;

— dagli onorevoli Messina, Cagnes, Carfi e Giubilato:

dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente articolo 3 bis: « I funzionari della Regione designati a far parte di commissioni, consigli, comitati, anche in enti e società a cui partecipa la Regione o da essa vigilati, nonché di commissioni giudicatrici di concorsi e di esami, operanti presso le amministrazioni della Regione, aventi anche ordinamento autonomo, non possono cumulare gettoni di presenza o emolumenti con lo straordinario »;

— dagli onorevoli Muccioli, Parisi, Nicoletti, D'Alia e D'Acquisto:

articolo aggiuntivo 3 bis: « Agli ispettori regionali di prima e seconda classe dirigenti le amministrazioni regionali, è corrisposta, per 11 mesi all'anno, una indennità non pensionabile pari all'importo di 90 ore di lavoro straordinario.

Tale indennità è sostitutiva a tutti gli effetti della indennità di direzione che verrà concessa al personale statale con eguali funzioni, oltre che di ogni compenso o gettone spettante per la partecipazione a comitati, commissioni e simili nell'ambito dell'amministrazione regionale. »;

articolo aggiuntivo 3 ter: « Con decorrenza di cui all'articolo 1 della presente legge, la indennità di scala mobile per il personale regionale verrà riliquidata e calcolata su una fascia pari a lire 80 mila »;

aggiungere il seguente articolo 3 quater: « A tutti gli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte utilizzando le somme previste nel bilancio di previsione 1968 per lavoro straordinario ed indennità di gabinetto ».

Si passa all'esame dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3, a firma degli onorevoli Muccioli, Parisi, Nicoletti, D'Alia e D'Acquisto, del quale è stata data lettura.

La Commissione?

CAPRIA, Presidente della Commissione. Contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

RECUPERO, Vice Presidente della Regione. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'esame dell'emendamento a firma dell'onorevole Mongiovi:

modificare la parte iniziale dell'articolo 3 come segue: « Il numero delle ore di lavoro straordinario è fissato in ore 90 mensili per il personale in servizio presso i seguenti uffici: »;

La Commissione?

CAPRIA, Presidente della Commissione. Contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

RECUPERO, Vice Presidente della Regione. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario, si alzi.

(Non è approvato)

CAROLLO, Presidente della Regione. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Indico la controprova. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'esame dell'emendamento modificativo della parte terminale dell'articolo 3, presentato dall'onorevole Mongiovi.

MONGIOVI, relatore. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'esame dell'emendamento aggiuntivo, a firma dell'onorevole Recupero.

La Commissione?

CAPRIA, Presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

RECUPERO, Vice Presidente della Regione. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario, si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 3 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario, si alzi.

(E' approvato)

Si passa ora all'esame dell'emendamento aggiuntivo 3 bis, Mongiovì, che rileggo:

« L'importo orario del compenso per lavoro straordinario previsto dall'articolo 2 della legge 27 giugno 1946 numero 19 sarà elevato del 25 per cento a decorrere dal primo gennaio 1969 ».

Dichiaro aperta la discussione.

DE PASQUALE. Ritengo l'emendamento precluso. L'Assemblea ha già respinto un emendamento a firma dell'onorevole Muccioli con il quale si intendeva modificare il numero delle ore di straordinario.

PRESIDENTE. L'emendamento già respinto dall'Assemblea verteva sulla modifica del numero delle ore di lavoro straordinario da svolgersi, non sull'importo orario del compenso, e riguardava solo la carriera ausiliaria. Tra l'altro, l'emendamento in esame prevede la decorrenza dal 1° gennaio 1969. Pertanto, non credo che si possa parlare di preclusione.

DE PASQUALE. E' contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

CAROLLO, Presidente della Regione. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

E' chiaro che l'emendamento Mongiovì — articolo 3 ter — viene dichiarato superato, in conseguenza del voto dell'Assemblea sull'ultimo emendamento. Si passa all'esame dello emendamento aggiuntivo Messina, Cagnes, Carfi, Giubilato, che rileggo: « I funzionari della Regione designati a far parte di commissioni, consigli, comitati, anche in enti e società a cui partecipa la Regione o da essa vigilati, nonché di commissioni giudicatrici di concorsi e di esami, operanti presso le amministrazioni della Regione, aventi anche ordinamento autonomo, non possono cumulare gettoni di presenza o emolumenti con lo straordinario ».

MESSINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MESSINA. Onorevole Presidente, noi attribuiamo molta importanza a questo emendamento, ma proprio per non pregiudicarne il contenuto e, quindi, avere la possibilità di presentare subito un nuovo disegno di legge sulla materia, dichiariamo di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'esame dell'emendamento Muccioli, Parisi, Nicoletti, D'Alia e D'Acquisto, che rileggo: « Art. 3 bis - Agli ispettori regionali di prima e seconda classe dirigenti le amministrazioni regionali, è corrisposta, per 11 mesi all'anno, una indennità non pensionabile pari all'importo di 90 ore di lavoro straordinario.

Tale indennità è sostitutiva a tutti gli effetti della indennità di direzione che verrà concessa al personale statale con eguali funzioni, oltre che di ogni compenso o gettone spettante per la partecipazione a comitati, commissioni e simili nell'ambito dell'amministrazione regionale ».

La Commissione?

DE PASQUALE. Contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

VI LEGISLATURA

CXXX SEDUTA

25 LUGLIO 1968

CELI, Assessore alla sanità. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

SARDO, Assessore all'Agricoltura e foreste. Chiedo la contropроверa.

MESSINA. Non è regolamentare; ormai il Presidente ha proclamato l'esito della votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Messina la richiesta è regolamentare, perché viene avanzata proprio a seguito della proclamazione di una votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'esame dell'emendamento aggiuntivo — che diventa articolo 3 ter — degli onorevoli Muccioli, Parisi, Nicoletti, D'Alia e D'Acquisto, che rileggono: « Con la decorrenza di cui all'articolo 1 della presente legge, la indennità di scala mobile per il personale regionale verrà liquidata e calcolata su una fascia pari a lire 80.000 ».

E' una materia, questa, che non ha alcuna attinenza a quanto in discussione. Comunque, chiedo il parere della Commissione.

DE PASQUALE. Contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

CAROLLO, Presidente della Regione. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento aggiuntivo articolo 3 quater, che rileggono: « A tutti gli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte

utilizzando le somme previste nel bilancio di previsione 1968 per lavoro straordinario ed indennità di Gabinetto ».

Essendo l'emendamento connesso alle modifiche che saranno esaminate in altra occasione, lo dichiaro superato.

Si passa all'articolo 4. Invito il deputato segretario a darne lettura.

PARISI, segretario ff.:

« Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per appello nominale del disegno di legge: « Norme sul lavoro straordinario dei dipendenti dell'Amministrazione della Regione siciliana » (167/A).

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole al disegno di legge; no, contrario.

Procedo all'estrazione a sorte del nominativo del deputato dal quale avrà inizio la votazione; risulta estratto il nominativo del deputato Di Martino.

Prego il deputato segretario di fare l'appello, cominciando dall'onorevole Di Martino.

PARISI, segretario ff., fa l'appello.

Rispondono sì: Attardi, Bosco, Buttafuoco, Capria, Carbone, Carfi, Carollo, Celi, Corallo, D'Alia, Dato, De Pasquale, Fasino, Germanà, Giubilato, Giummarra, Grasso Nicolosi, Grillo, La Duca, La Porta, La Terza, Lombardo, Mannino, Marilli, Marraro, Mattarella, Mazzaglia, Messina, Mongiovì, Muratore, Nicoletti, Nigro, Occhipinti, Parisi, Recupero, Rindone, Rizzo, Romano, Russo Giuseppe, Russo Michele, Sallicano, Scalorino, Scaturro, Tomaselli, Traina, Trincanato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego il deputato segretario di procedere al computo dei voti.

(*Il deputato segretario ff. Parisi procede al computo dei voti*)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale:

Presenti	46
Votanti	46
Maggioranza	24
Hanno risposto sì	46

(*L'Assemblea approva*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata ad oggi, giovedì, 25 luglio 1968, alle ore 17,30, con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Svolgimento unificato delle interpellanze:

numero 114 « Nuove assunzioni di personale da parte della Sochimisi », degli onorevoli Corallo, De Pasquale, Bosco, Rindone, La Duca, Russo Michele, Carfì, Scaturro, Rizzo.

numero 118 « Assunzione indiscriminata di personale e di consulenti da parte della Sochimisi », degli onorevoli

Lombardo, Mattarella, Mongiovì, Grillo, Muccioli, Traina, Trincanato.

III — Discussione dei disegni di legge:

1) « Interventi per la viabilità autostradale ed a scorrimento veloce, per il completamento dell'aeroporto di Punta Raisi e per la costituzione di centri residenziali universitari » (149-182-268/A) (*Seguito*);

2) « Norme per lo scioglimento dei consorzi di bonifica » (74) (*Seguito*); (*Nel testo dei proponenti, ai sensi dell'art. 68, secondo comma, del Regolamento interno*);

3) « Norme concernenti la concessione di mutui edilizi al personale regionale » (216-226/A);

4) « Ulteriori provvedimenti straordinari per i lavoratori dell'Elsi di Palermo » (285-288-294/A) (*Urgenza e relazione orale*).

La seduta è tolta alle ore 12,50.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore Generale

Avv. Giuseppe Vaccarino

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo